

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTO DA N.27 FACCIALE
POGGIO TORRIANA, LI 20/09/2018



IL RESPONSABILE U.T.C.
Corrado Ciavattini

COMUNE DI POGGIO TORRIANA

- Provincia di Rimini -

REG. N. 23

CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI

DELLA LEGGE REGIONALE 18/07/1991, N. 17, ARTT. 11 E 12

L'ANNO DUEMILADICIOTTO, IL GIORNO VENTI DEL
MESE DI SETTEMBRE, sono presenti:

- **IL COMUNE DI POGGIO TORRIANA** (che in seguito verrà citato come Comune), con sede in Poggio Torriana in Via Roma loc. Poggio Berni n. 25, P.IVA: 04 110 220 409, nella persona del Responsabile del Settore Territorio, Innovazione e Sviluppo, Geom. CORRADO CIAVATTINI, domiciliato per la carica presso la sede, agente nella suddetta qualità e non altrimenti, in esecuzione dell'atto di nomina del Sindaco prot. n. 12923 del 29/12/2018 e della Delibera della Giunta Comunale n. 75 in data 08/08/2018;

E

- **LA DITTA SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE** (che in seguito verrà citata come Ditta) rappresentata dal Sig. BRIGHI VALERIO nella qualità di legale rappresentante della Ditta SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE con P.IVA: 00 126 420 405, con sede a Rimini, in Via Emilia n. 113, come risulta documento di verifica CCIAA di Rimini n. PV3077416 del 14/09/2018, esercente dell'attività estrattiva.

PREMESSO:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 12/05/2000, è stato approvato il Piano delle Attività Estrattive comunale dell'ex Comune di Torriana;
- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale di Torriana n. 14 del 08/04/1999, è stato approvato il Piano Particolareggiato di coltivazione e ripristino ambientale della cava di calcare denominata "Monte del Ronco", presentato dalla Società Cooperativa Braccianti Riminese di Rimini;
- **CHE** in data 16/09/1999 è stata stipulata tra il Comune di Torriana e la Ditta C.B.R. specifica convenzione Rep. n. 689, approvata dalla Giunta Comunale di Torriana con Delibera n. 62/1999, per l'attività estrattiva della cava di che trattasi e la sua sistemazione ambientale, ai sensi degli articoli 11 e 19 della L.R. 17/1991;
- **CHE** alla medesima Ditta è stata rilasciata inoltre autorizzazione prot. 6420/97, per l'esercizio dell'attività estrattiva, con scadenza al 16/06/2005;
- **CHE** l'attività di escavazione è stata ultimata nell'anno 2003 e che da allora ad oggi sono in corso esclusivamente i lavori di sistemazione ambientale del sito;
- **CHE** con deliberazione di Consiglio Comunale di Torriana n. 35 del 29/09/2004, è stata approvata la Variante al Piano Particolareggiato per la coltivazione e ripristino ambientale della cava "Monte del Ronco" della Società Cooperativa Braccianti Riminese di Rimini;
- **CHE** con deliberazione di Giunta Comunale di Torriana n. 120 del 03/12/2005, è stato approvato lo schema di convenzione tra il

Comune di Torriana e la Società Cooperativa Braccianti Riminese per la sistemazione finale e ricomposizione ambientale dell'area di cava, sottoscritta dalle parti in data 27/01/2006, Rep. n. 748;



- **CHE** ai sensi dell'art.11 della L.R. 17/1991, in data 07/03/2006, prot. 1572, è stata rilasciata dal Comune di Torriana alla Società Cooperativa Braccianti Riminese l'autorizzazione per la sistemazione finale dell'area di cava di calcare denominata "Monte del Ronco", individuata al N.C.T., Sezione di Torriana, al Foglio n. 90, Mappali n. 20, 39, 44, 51, 52, 53, 54 e 62, mediante la ricomposizione morfologica dell'area di cava oggetto di passata escavazione, con riporto di terreno naturale;



- **CHE** la stessa ha validità fino al 07/03/2019 a seguito di proroga rilasciata da questo Comune in data 17/05/2018, prot. N.5399;
- **CHE** con Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 19 è stato istituito il Comune di Poggio Torriana mediante fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni;
- **CHE** la Ditta Soc. Coop. Braccianti Riminese in data 26/09/2016, con prot. 12859, ha presentato, per il tramite del SUAP Unione di Comuni Valmarecchia, istanza di autorizzazione ai sensi del Titolo III della L.R. n. 17/1991 e s.m.i., per variante al progetto di sistemazione finale della cava denominata "Monte del Ronco", mediante riporto di terreno con ricomposizione morfologica e vegetazionale e senza attività di estrazione, al fine di conseguire migliori condizioni morfologiche e di ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche;

- **CHE** detta variante, denominata "Variante 2016", prevede la ricomposizione morfologica pressoché totale dello stato dei luoghi ante attività estrattiva, mediante il conferimento di terre e rocce da scavo provenienti da esterno, nella misura di circa 157.000 mc;
- **CHE** l'area di cava oggetto della variante di sistemazione finale, è identificata al Catasto Terreni del Comune di Poggio Torriana - Sezione censuaria di Torriana - al Foglio n. 90, Mappali n. 39, 44, 51, 52, 53, 54 e 62;
- **CHE** la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva da titolo di proprietà;
- **CHE** l'area di attività estrattiva in argomento è ricompresa nella zona denominata "MONTE DEL RONCO", identificata come area "C" nel Piano Comunale delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Torriana, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Torriana n. 69 del 09/12/1998 ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Torriana n. 20 del 12/05/2000;
- **CHE** l'attività di cava risulta ben servita dalla strada pubblica senza necessitare di opere accessorie;
- **CHE** la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/1991 ed alle specifiche disposizioni di cui all'art. 11 delle norme di attuazione del PAE in argomento;
- **CHE** il progetto di variante è stato sottoposto a procedura di Verifica Ambientale "Sreening" ai sensi del Titolo II della L.R. n. 9/1999 e s.m.i, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del



- 22/12/2016, con esito di esclusione dalla procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a) della stessa Legge Regionale n. 9;
- **CHE** l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - (a cui sono state delegate le competenze dell'ex Commissione Tecnica Infraregionale per le attività estrattive) in merito al progetto di variante di cui sopra ha comunicato con nota prot. 11732 del 14/03/2017 la non competenza ad esprimere il parere previsto ai sensi della L.R. 17/1991, in quanto il progetto non prevede estrazione di materiale essendo tale attività terminata nel 2003, ma solo la ricomposizione morfologica dell'area;
 - **CHE** la Regione Emilia Romagna, Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente, con nota prot. 637348 del 02/10/2017, ha confermato la competenza ad esprimere il parere ai sensi della L.R. 17/1991 da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, comunicando altresì che in mancanza dello stesso e scaduto il termine di 30 giorni per la sua espressione, il Comune possa comunque pronunciarsi per quanto di propria competenza;
 - **CHE** il competente Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, ha esaminato, ai sensi della L.R. 7/2004 e della DGR n. 1191/2007, la domanda di variante di cui sopra, in merito alla Valutazione di Incidenza all'interno del SIC IT4090002, esprimendo il proprio parere favorevole prot. n. 999 del 09/08/2017, alle prescrizioni e misure di mitigazione che qui si richiamano in toto, dando atto che l'intervento non ha effetti significativi sull'integrità degli habitat e delle

specie tutelate se verranno realizzati adeguati interventi di mitigazione nella lunga fase di cantiere prevista;

- **CHE** l'Unione di Comuni Valmarecchia, ha esaminato, ai sensi della della Deliberazione di G.R. n. 1117 del 11/07/2000, la domanda di cui sopra, in merito al Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/1923, esprimendo il proprio parere favorevole con prescrizioni che qui si richiamano in toto, di cui alla Autorizzazione n. 5/2018, prot. 3374 del 13/03/2018 (Pratica n. 4/2017);

- **CHE** con nota del SUAP Unione di Comuni Valmarecchia, prot. 1274 del 05/05/2017, è stata dichiarata la conclusione del procedimento in merito al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), per l'esercizio dell'attività di ricomposizione ambientale della cava denominata "Monte del Ronco", secondo le modalità contenute nella determinazione DET-Amb-2017-2149 del 02/05/2017, emesse dal dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini, che qui si richiamano in toto;

- **CHE** lo schema della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 75 in data 08/08/2018;

- **CHE** risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/1991 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;

- **CHE** deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli

atti dell'Ufficio Urbanistica Comunale (atti che in seguito verranno citati come atti di progetto);

- **CHE** il progetto presentato per variante alla sistemazione finale approvata della cava denominata "Monte del Ronco", mediante riporto di terreno e ricomposizione morfologica e vegetazionale, senza attività di estrazione, è costituita dai seguenti elaborati tecnici:

RELAZIONI:

- R1 - RELAZIONE TECNICA;
- R2 - RELAZIONE GEOLOGICA;
- R3 - PIANO DI GESTIONE RIFIUTI ESTRATTIVI D.LGS. 117/08;
- R4 - PROCEDURA DI VERIFICA SCREENING - STUDIO AMBIENTALE PRELIMINARE;
- R5 - PROCEDURA DI VERIFICA SCREENING - RELAZIONE DI CONFORMITÀ URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA;
- R6 - PROCEDURA DI VERIFICA SCREENING - RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO;
- R7 - VALUTAZIONE DI INCIDENZA;
- R8 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

TAVOLE:

- TAV. 1 - COROGRAFIA E VIABILITÀ SCALA 1:10000/1:25000
- TAV. 2 - CATASTALE CON SOVRAPPOSIZIONE AMBITI DI INTERVENTO SCALA 1:1000
- TAV. 3 - RILIEVO TOPOGRAFICO STATO DI FATTO LUGLIO 2016 SCALA 1:1000



- TAV. 4 - STRALCI CARTOGRAFICI REGIONALI E PROVINCIALI,
VINCOLI E TUTELE;
- TAV. 5 - PLANIMETRIA SISTEMAZIONE FINALE - MORFOLOGICO, IN
VARIANTE AL PROGETTO 2005 SCALA 1:1000;
- TAV. 6 - SEZIONI SISTEMAZIONE FINALE SCALA 1:1000
- TAV. 7 - PLANIMETRIA SISTEMAZIONE FINALE - VEGETAZIONALE, IN
VARIANTE AL PROGETTO 2005 SCALA 1:1000;
- INTEGRAZIONE PER ENTE PARCO (RELAZIONE + TAVOLA)
PERVENUTA IN DATA 18/10/2017, PROT. 11750;

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine al progetto in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente senza riserve.

TITOLO I - ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 - Superficie di cava

L'area interessata dal progetto in questione, riguardante la qualificazione ambientale e paesaggistica del sito di cava denominata "Monte del Ronco", mediante ricomposizione morfologica e vegetazione e senza attività di estrazione, ha una superficie di mq 21.676 circa;

Art. 2 - Tipo di materiale da coltivare

Il progetto non prevede estrazione di materiale in quanto l'attività estrattiva è terminata nel corso dell'anno 2003. Verrà eseguita solo la ricomposizione morfologica e vegetazionale dell'area oggetto di passata escavazione, con riporto di ulteriore terreno rispetto al progetto approvato nel 2006, per un quantitativo stimato massimo di 157.000 mc. al fine di

conseguire il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del sito;

Art. 3 - Lavori di coltivazione

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni nella fase esecutiva degli interventi inerenti la ricomposizione morfologica e ambientale:

- a) In ogni fase della ricomposizione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque meteoriche, in accordo agli elaborati di progetto, evitando l'instaurarsi di processi erosivi, fenomeni di ruscellamento diffuso, cedimenti, crepe, ristagni d'acqua o altro.
- b) Al termine delle operazioni di sistemazione, dovranno essere effettuate tutte le valutazioni e le verifiche sulla stabilità delle aree di intervento, al fine di verificare la messa in sicurezza dell'area nei confronti di eventuali pericoli di frane di crollo. Tali valutazioni e verifiche dovranno essere oggetto di apposita relazione a firma di tecnico abilitato e dovrà essere trasmessa al Comune di Poggio Torriana, pena il mancato svincolo della cauzione fidejussoria.
- c) La manutenzione degli interventi di ricomposizione ambientale e dei sistemi di deflusso delle acque dovrà essere eseguita obbligatoriamente dalla Ditta esercente l'attività, per un periodo sufficientemente ampio, minimo di anni 5, a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo delle opere previste di ricomposizione morfologica;
- d) In considerazione della notevole entità dello spessore del materiale di riporto che verrà utilizzato per la colmatatura dell'area oggetto di passata escavazione, dovrà porsi particolare attenzione alle modalità



A handwritten signature in black ink.

di compattazione dello stesso verificandone in corso d'opera la corretta sistemazione;

e) Disponibilità della ditta a ricevere i terreni di scavo, come previsto dalla normativa vigente all'atto del conferimento, provenienti da lavori effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale di Poggio Torriana o comunque ricadenti all'interno del territorio comunale;

Art. 4 - Perimetrazione area di cava

La ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili, e visibili di delimitazione dell'area di intervento, opportunamente rilevati e cartografati su base CTR in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico Comunale per i dovuti controlli. I picchetti che delimitano l'area di cava dovranno essere mantenuti efficaci fino al termine delle operazioni di sistemazione finale anche in ossequio all'art.6 delle N.T.A. del PIAE approvato.

Art. 5 - Cartello all'accesso della cava

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- tipo di lavorazione svolta (ricomposizione ambientale);
- denominazione della cava;
- ditta esercente;
- direttore dei lavori;
- sorvegliante;
- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza autorizzazione convenzionata.

TITOLO II - TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI

Art. 6 - Denuncia inizio lavori

Preventivamente all'inizio dei lavori oggetto della presente, la Ditta dovrà presentare al Comune il nuovo piano quotato relativo allo stato di fatto dell'area di cava, sulla base del quale computare i quantitativi di riporto per la ricomposizione morfologica di progetto denominata "Variante 2016";

La ditta inoltre deve comunicare la data di inizio dei lavori nei termini previsti dall'art. 28 D.P.R. 9 Aprile 1959, n. 128, al Comune, all'ASL territorialmente competente e all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale di Rimini.

Contestualmente alla denuncia di esercizio la ditta dovrà trasmettere alla Azienda USL e all'Agenzia Regionale copia del piano di ricomposizione della cava di cui agli atti allegati, il Documento di Sicurezza e Salute (DSS), la nomina del direttore lavori e la nomina dei sorveglianti di cava.

Art. 7 - Durata autorizzazione

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/1991 e dell'art. 7 delle norme tecniche del PAE Comunale, la durata dell'autorizzazione è fissata in **cinque (5) anni** per un quantitativo stimato massimo di terreno da riportare, pari a mc.157.000.

La ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione della presente Convenzione all'Agenzia delle Entrate, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

Art. 8 - Proroga della convenzione



Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come previsto dall'art. 15, comma 2, della L.R. 17/1991, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

Art. 9 - Indennizzo

Quale indennizzo a fronte del disagio dovuto al protrarsi del termine di completamento dei lavori di sistemazione finale della cava rispetto a quanto inizialmente previsto, la Ditta si impegna a realizzare a sua totale cura e spese, direttamente o tramite altra impresa qualificata come per legge, lavori di bonifica, consolidamento, miglioramento, manutenzione straordinaria delle strade comunali presenti nel territorio di Poggio Torriana, per un importo di complessivo euro 60.000,00 (diconsi euro sessantamila) al netto di IVA, da realizzarsi entro 12 mesi dalla firma della presente.

Tali lavori saranno realizzati sulla base del programma stabilito e dei progetti redatti a cura dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Garanzia per gli obblighi della convenzione

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e), dell'art. 12 della L.R. n.17/1991, la Ditta presta al Comune di Poggio Torriana, alla firma del presente atto, garanzia finanziaria - **polizza fidejussoria n. 505029 stipulata in data 30/08/2018 presso BANCAPOPOLARE**

VALCONCA - di importo pari ad **euro 350.000,00**, risultante dal computo metrico allegato al progetto (elaborato R1), e dell'IVA al 22%.


Tale garanzia dovrà essere di tipo bancario e/o assicurativo di prima con scadenza al 31/12/2023. Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata, la mancata attestazione, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento della garanzia. La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, versando le somme dovute a favore del beneficiario entro il termine di 15 giorni, con esclusione del beneficiario di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.

All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, la ditta potrà richiedere l'eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria prestata.

Art 11 - Svincolo della fideiussione

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

- a) A completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti allegati, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori



A handwritten signature.

a firma del Direttore dei Lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

b) Fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'Istituto o la Compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione Comunale.

c) La ditta dovrà fare inserire nel contratto fidejussorio con l'Istituto o la Compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

Art 12 - Lavori di sistemazione finale difformi

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte dell'ufficio tecnico comunale, difformità rispetto agli atti allegati di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine di 180 giorni

per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fideiussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.



Art 13 - Opere connesse con la coltivazione - danni

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti allegati di progetto;
- b) ad una corretta attuazione del precitato piano di ricomposizione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali, delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo, nonché a tutti i pareri e atti di assenso sul progetto, rilasciati e/o emessi dagli enti competenti;
- c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.



Art 14 - Registrazione

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli art. 1 e 7 del DPR 16/10/72, n. 634.

Art 15 - Permesso di costruire e altre autorizzazioni

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il Permesso di Costruire previsto dalla Legge Regionale n. 15/2013, in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art. 1 della Legge 10/1977. Non necessitano, quindi, del Permesso di Costruire di cui alla citata Legge Regionale 15, le piste e la viabilità provvisoria di accesso, la realizzazione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli interventi di recupero o sistemazione finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

L'attività ricade nell'ambito di applicazione del DPR 59/2013 AUA, Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio di titoli abilitativi in materia ambientale per le seguenti tipologie:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere diffuso;
2. comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447 (impatto acustico).

La richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale AUA, sarà a carico della ditta successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere e preventivamente all'inizio dei lavori inerenti la "Variante 2016" di progetto.

Art 16 - Mancato pagamento oneri

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione (art. 16,

L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza e' considerata come attività svolta abusivamente.


TITOLO III - CONTROLLI

Art. 17 - Misure e controlli.

Relazione annuale sull'attività estrattiva

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà specificare i seguenti aspetti:

1. relazione sullo stato di fatto riferita al mese di Novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di sistemazione e rappresentazione delle opere realizzate per la regimazione e lo scolo delle acque;
2. relazione sui quantitativi conferiti nell'annualità precedente;
3. elaborato grafici rappresentanti quanto contenuto nella relazione dello stato di fatto riferita al mese di novembre di ciascun anno, con l'indicazione delle aree oggetto di sistemazione, di quelle destinate allo stoccaggio dei terreni e delle opere realizzate per ottemperare alle prescrizioni dei pareri citati in premessa, al fine dell'approvazione del progetto di ricomposizione in variante;
4. relazione descrittiva dei risultati delle letture inclinometriche con frequenza trimestrale per il primo anno dalla data di installazione,



semestrale per il secondo ed il terzo anno, e a seguire con cadenza annuale per i successivi 7 anni;

Art. 18 - Vigilanza e controlli

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle Leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV - CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 19 - Lavori di manutenzione

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree e/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto allegati, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

Art. 20 - Varianti

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione c/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile. Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano c/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli art. 11,12,13,14.

Art. 21 - Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione

L'attività di ricomposizione ambientale dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto allegati. L'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti allegati ed autorizzati in progetto.

Art. 22 - Derghe ex art. 104, DPR 128/59

Le attività ricadenti nelle aree di rispetto, così come definito dall'art. 104 del DPR 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto regionale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 23 - Sistemazione finale - Discarica

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti allegati di progetto. Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti. L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti



amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti. Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area della cava. Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale. Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di MPS, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

Art. 24 - Rinvenimenti di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 12 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco. La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione di reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo coi benestare della competente autorità.

Art. 25 - Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare. All'atto dell'eventuale ritrovamento di

ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

Art. 26 - Locali per ricovero e servizi Igienici

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 303 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 27 - Accettazione dei materiali in ingresso e pesatura

Le modalità di accettazione e di conferimento dovranno rispettare quanto indicato nell'elaborato tecnico R1 e R3 parti integranti del progetto denominato "Variante 2016"; le pesature dei materiali, ove richieste, dovranno essere eseguite nel rispetto delle medesime indicazioni operative di carattere prescrittivo per il presente atto. I materiali conferiti in sito potranno essere sistemati in via definitiva solo al completamento delle operazioni di accettazione e verifica previste dalle norme vigenti al momento.

Art. 28 - Situazioni non prevedibili

Nel caso in cui durante le fasi di sistemazione finale dell'area di cava dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quelli autorizzati e/o autorizzabili, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale



A large, stylized signature is written across the bottom right of the page.

consistenza; in ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati e/o autorizzabili per la ricomposizione morfologica, e cioè terre e rocce da scavo, dovranno essere accantonati nell'area di cava per essere smaltiti come rifiuto, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 29 - Rinvio delle altre norme vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 30 - Contenzioso

Per quanto attiene la soluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione c/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono fin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da due arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro. Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del c.p.c. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 31 - Obblighi a carico della Ditta

E' fatto obbligo alla ditta C.B.R. di eseguire a proprie cure e spese la manutenzione delle opere di sistemazione finale per un periodo di 5 anni a partire dalla data del certificato di regolare esecuzione e/o certificato di collaudo delle stesse; la stessa ditta C.B.R. dovrà procedere a proprie cure e spese alla redazione del certificato di regolare esecuzione e/o del

certificato di Collaudo relativo alle opere di sistemazione finale della cava Monte del Ronco.

Art. 32 - Prescrizioni dell'Unione di Comuni Valmarecchia

1. Il terreno di riporto oggetto della nuova autorizzazione dovrà avere le stesse caratteristiche del materiale già utilizzato per il riempimento parziale della cava e la sistemazione dovrà essere attuata per strati di spessore massimo di 30 cm opportunamente compattati da mezzi d'opera;
2. Devono essere realizzati i fossi di scolo come rappresentati nella Tavola 5 di progetto, con le caratteristiche dimensionali determinate in base ai calcoli idraulici. Durante le fasi di esercizio per la sistemazione finale, dovranno essere realizzati dei fossi di guardia provvisori, esterni ai settori di conferimento, per intercettare le acque meteoriche e convogliarle verso l'esterno del sito, in corsi d'acqua ricettori;
3. Il materiale conferito nell'area di cava da sistemare dovrà essere dotato di requisiti geotecnici di resistenza minimi non inferiori a quelli determinati come necessari per garantire la stabilità dei versanti;
4. Sono da considerarsi prescrittive anche per le finalità del vincolo idrogeologico, le condizioni operative descritte nell'Allegato 4 della relazione tecnica;
5. Dovrà essere installato un inclinometro per la verifica degli eventuali movimenti/scoscendimenti del terreno riportato, da ubicarsi nella parte inferiore del sito oggetto di stoccaggio ed indicato nella relazione geologica. Le letture delle misure inclinometriche dovranno essere trasmesse al Comune e all'Unione dei Comuni, congiuntamente ad una



relazione descrittiva dei risultati, per il primo anno con frequenza trimestrale dalla data di installazione, semestrale per il secondo ed il terzo anno e a seguire con cadenza annuale per i successivi 7 anni. Nell'eventualità durante il monitoraggio si dovessero riscontrare degli assestamenti anomali, si dovrà dare immediata comunicazione al Comune e si dovrà predisporre un piano di intervento. Le operazioni di abbancamento del materiale di riporto conseguenti alla nuova autorizzazione potranno avere inizio solo successivamente alla lettura del secondo trimestre del dato inclinometrico, in caso di assenza di movimenti significativi;

6. Preliminarmente all'inizio delle operazioni di riporto dovrà essere presentato al Comune e all'Unione dei Comuni un elaborato cartografico con indicata l'area predisposta allo stoccaggio provvisorio del terreno di riporto (sia quello non idoneo e che necessita di miscelazione, sia quello vegetale di qualità).

Art.33 - Prescrizioni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna

Considerando gli impatti negativi, vengono riportate le misure di mitigazione necessarie per rendere l'intervento compatibile con la presenza di habitat e di specie di interesse conservazionistico o comunitario.

Le mitigazioni hanno carattere prescrittivo, perché necessarie per diminuire la magnitudine significativa di alcuni impatti specifici e dell'impatto cumulativo.

Al termine della lunga fase di cantiere:

1. realizzare il progetto di ripristino del verde e di rinaturalizzazione consegnato all'Ente scrivente a seguito della richiesta di integrazioni (Tav.: Int., Planimetria di progetto, scala 1:500, giugno 2017). Il progetto prevede la ricomposizione morfologica, l'inerbimento e l'imboschimento di vaste superfici di terreno con circa 21.730,0 mq destinati a prato, 1.530,0 mq ad arbusteto e 6.795,0 mq di vegetazione arborea mesofila e mesoxerofila.


Durante gli 8 anni previsti per la ricomposizione morfologica e paesaggistica del sito di cava

1. evitare o, se inevitabile, limitare il più possibile il taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva nella trasformazione a sentiero della porzione di ex strada vicinale di Rontagnano, interna agli habitat 91AA* (Boschi orientali di quercia bianca) e 5130 (Formazioni di *Juniperus communis* su lande o prati calcarei);

2. adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento del suolo o delle acque superficiali, durante le operazioni di trasporto dei materiali di riempimento destinati alla cava, prevenendo i versamenti accidentali (dagli automezzi e dalle macchine scavatrici destinate allo spandimento e alla copertura);

3. adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre l'inquinamento acustico provocato dalle macchine a motore e dalle azioni di scavo;

4. utilizzare accorgimenti idonei ad evitare la dispersione delle polveri durante gli spostamenti dei mezzi di trasporto in fase di cantiere, tramite umidificazione delle piazzole e del tracciato e tramite adeguata copertura, con teli, dei cassoni adibiti al trasporto di materiali inerti;



5. smaltire, a lavori ultimati, eventuali rifiuti in appositi impianti autorizzati presenti nelle vicinanze.

Art. 33 - Prescrizioni Autorizzazione Unica Ambientale

CONDIZIONI: la Ditta svolge attività di riporto e movimentazione terra (livellamenti e spianamenti) per il ritombamento del sito di cava con l'utilizzo di mezzi d'opera quali ruspa cingolata, pala gommata, escavatore cingolato.

PRESCRIZIONI: Emissioni diffuse

Al fine di contenere le emissioni diffuse relative all'attività di cantiere, ove applicabili dovranno essere adottate le seguenti cautele:

1. utilizzo di mezzi di cantiere e di automezzi per il conferimento dei materiali in perfetta efficienza e in regolare manutenzione;
2. limitare la velocità dei mezzi in entrata ed uscita dal sito per non sollevare polveri sulle piste di accesso;
3. utilizzare autocarri con sistema di copertura del cassone;
4. procedere in maniera sistematica alla bagnatura delle piste di accesso al sito con autocisterna. La bagnatura deve essere effettuata con frequenza consone alle condizioni metereologiche del momento;
5. limitare la movimentazione terra e le lavorazioni in grado di produrre potenziali emissioni pulverulente in concomitanza di condizioni meteo sfavorevoli per siccità e ventosità (limitazione delle attività con vento superiore ai 3 m/s);
6. conferimento di materiali con idonea ed opportuna umidità; la presente pratica contribuirà inoltre al soddisfacimento delle migliori

caratteristiche geotecniche dei materiali per una loro perfetta sistemazione in abbancamento;

7. produrre la copertura di materiali più soggetti ad emissioni pulverulente con materiali più stabili disponibili in sito.

Le terre utilizzate per il rimodellamento del sito dovranno essere gestite conformemente alla normativa vigente - D.P.R. n. 120 del 13/06/2017.

Poggio Torriana, li 20-09-2018

Per il Comune di Poggio Torriana:

Il Responsabile del Settore Territorio, Innovazione e Sviluppo


(Geom. Corrado Ciavattini)



Per la Ditta SOC. COOP. BRACCIANTI RIMINESE:

Il Legale Rappresentante

(Dott. Brighi Valerio)



Società Cooperativa Braccianti Riminese
IL PRESIDENTE
(Dott. Valerio Brighi)

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)

28 SET. 2018

al n. 3222 serie W

iscritti euro 900,00 con F24/F23 del

